

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Lampedusa e Linosa - sospensione versamenti tributari e contributivi - interventi finanziari per le imprese del settore turistico, agricole e della pesca
- 4 IMU - aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
- 5 Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi
- 6 Aumenti di capitale facilitati
- 7 Domicilio digitale da comunicare al registro delle imprese

Prassi

- 8 Prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica riferite a fondi interni di previdenza
- 8 Interventi di isolamento termico di un fabbricato in condominio con sistema "a cappotto" – facoltà dei condomini di scegliere quale detrazione applicare
- 8 Accesso al Bonus affitti da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile
- 8 Non applicazione della ritenuta sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero da soggetti non residenti
- 8 Lavoratori c.d. cooperanti - Trattamento fiscale ai fini IRPEF applicabile
- 9 Requisiti contributo Covid-19 - computo somme fuori campo IVA non fatturate
- 9 Imposta di registro - decorrenza termini di pagamento avvisi liquidazione
- 9 Bonus facciate - lavori di restauro della facciata esterna dell'edificio parzialmente visibile dalla strada
- 9 Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) - utilizzo del credito di imposta da parte di una società madre
- 9 Superbonus - detrazione delle pesse sostenute dagli acquirenti delle cd.case antisismiche
- 10 Superbonus - Interventi realizzati su "villetta a schiera"
- 10 Superbonus - Interventi realizzati su immobile in comodato d'uso gratuito
- 10 Superbonus - interventi realizzati su "unità collabenti"
- 11 Determinazione del credito d'imposta per botteghe e negozi - immobili appartenenti a diverse categorie catastali
- 11 Credito d'imposta locazione botteghe e negozi - concessione
- 11 Contributo a fondo perduto trasformazione involutiva o regressiva
- 11 Interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici – detrazione
- 11 Regime dei minimi- Compenso riscosso da un professionista dopo la cessazione dell'attività esercitata
- 11 Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo
- 12 Bonus facciate - Spese sostenute dai condomini astrattamente riconducibili a due fattispecie agevolabili
- 12 Gruppo IVA - soggetti rientranti - scissione parziale - sussistenza vincolo finanziario
- 12 Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica - aliquota IVA

Ordinary Assist

12	Agevolazione prima casa
12	Accessorietà ai fini IVA
12	Cessioni intracomunitarie: prova del trasferimento del bene
13	Plafond Iva - contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing
13	Opere d'arte -applicabilità aliquota IVA del 10%
13	Agevolazione prima casa
13	Adempimenti di un soggetto non residente, identificato ai fini Iva in Italia - corretta modalità di rimborso
13	Emissione tramite una piattaforma digitale di welfare voucher – trattamento fiscale

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

13	Codici tributo
----	----------------

L'Agenzia delle entrate informa

14	Archivi, elenchi e altre utilità Software
----	--

Ordinary Assist

NORMATIVA

Lampedusa e Linosa - sospensione versamenti tributari e contributivi - interventi finanziari per le imprese del settore turistico, agricole e della pesca

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21/12/20, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli artt. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020, della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili prevista dall'art. 97 del D.L. n. 104/2020.

È stato, inoltre, previsto che alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'art. 9, co. 1, del D.L. n. 123/2019, che consistono in:

- mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a 0, della durata massima di 10 anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile al finanziamento.
- (in alternativa ai mutui agevolati) un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a 0, di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile al finanziamento (i mutui concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento).

A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa UE e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati. Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni del settore turistico, agricole e della pesca saranno stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 4
D.L.8/9/20, n. 111
(G.U. n.223 del 8/9/20)

IMU - aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

Aggiornati i coefficienti, per l'anno 2020, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini IMU e dell'imposta sulle piattaforme marine (IMPi).

Come noto, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto (e, dunque, privi di rendita catastale), ossia gli immobili a uso industriale (opifici, capannoni, alberghi, ecc.) interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, non si applica il criterio generale di determinazione dell'ammontare IMU. Per tali fabbricati, fino all'anno in cui i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore della base imponibile ai fini IMU è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), applicando appositi coefficienti (aggiornati annualmente con decreto MEF) ai costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, al lordo delle quote di ammortamento, così come risultanti dalle scritture contabili e distinti per anno di formazione. I coefficienti di aggiornamento sono stabiliti dal decreto.

Ecco la tabella dei coefficienti aggiornata al 2020.

Tabella coefficienti fabbricati categoria D ai fini Imu

Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente
2020	1,01	2000	1,54
2019	1,01	1999	1,56

Ministero dell'economia e delle finanze,
decreto 10/6/20
(G.U. n.228 del 14/9/20)

Ordinary Assist

2018	1,01	1998	1,58
2017	1,03	1997	1,62
2016	1,03	1996	1,67
2015	1,04	1995	1,72
2014	1,04	1994	1,78
2013	1,04	1993	1,81
2012	1,07	1992	1,83
2011	1,10	1991	1,87
2010	1,12	1990	1,95
2009	1,13	1989	2,04
2008	1,17	1988	2,13
2007	1,21	1987	2,31
2006	1,25	1986	2,49
2005	1,28	1985	2,66
2004	1,36	1984	2,84
2003	1,40	1983	3,02
2002	1,45	1982 e anni precedenti	3,20
2001	1,49		

Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi

È stato modificato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi di imprese e società non più operativi.

In particolare, è stato stabilito che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio per la cancellazione dal registro delle imprese è disposto con determinazione del conservatore nei seguenti casi:

- imprese individuali, società di persone - ipotesi disciplinate dal D.P.R. n. 247/2004:
 - ✓ imprese individuali - a) decesso dell'imprenditore; b) irreperibilità dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per 3 anni consecutivi; d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;
 - ✓ società di persone - a) irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per 3 anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
- società di capitali – nell'ipotesi di cui dall'art. 2490, co. 6, c.c., secondo cui qualora per oltre 3 anni consecutivi non venga depositato il bilancio, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese;
- ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese.

Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale (il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società).

Art. 40, Decreto-legge 16/7/20, n. 76, convertito con legge 11/9/20, n. 120 (G.U. n.228 del 14/9/20)

Ordinary Assist

Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

- a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle S.r.l. e alle società consortili a responsabilità limitata.

È stata, inoltre, prevista una procedura semplificata per i casi in cui a seguito dell'iscrizione d'ufficio da parte del conservatore della propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese gli amministratori presentino domanda di prosecuzione dell'attività.

Analogamente, anche per gli enti cooperativi è stata prevista una procedura semplificata per la cancellazione dall'albo degli enti cooperativi.

In sede di conversione del decreto-legge sono stati, infine, modificati gli artt. 2492 e 2495 del codice civile.

L'art. 2492 c.c. (Bilancio finale di liquidazione) prevede che al termine della liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale che è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Nei 90 giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori. È stato ora stabilito che:

- entro i 5 cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese;
- un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmesso, entro 5 giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione.

In sede di conversione è stato, inoltre, modificato l'art. 2495 c.c.,

- il primo co. ora stabilisce che: *Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese "salvo quanto disposto dal secondo comma" – l'aggiunta dell'inciso "salvo quanto disposto dal secondo comma" appare incomprensibile posto che il secondo co. stabilisce che "Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società;*
- è stato aggiunto un co. 1-bis in base al quale decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni previsto per la presentazione del reclamo da parte dei soci avverso il bilancio finale di liquidazione, il Conservatore del Registro delle imprese - se non riceve notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere - iscrive la cancellazione della società.

Aumenti di capitale facilitati

Fino al 30/6/21, a condizione che sia rappresentata almeno la meta' del capitale sociale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze piu'

Art. 44, decreto-legge 16/7/20, n. 76, convertito con legge 11/9/20, n. 120 (G.U. n.228 del 14/9/20)

6

Ordinary Assist

<p>elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:</p> <p>a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli artt. 2439, 2440 e 2441 del codice civile;</p> <p>b) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 c.c. per aumenti di capitale da deliberare fino al 30/6/21.</p> <p>Dette disposizioni, previste per le S.p.A. si applicano anche alle S.r.l., ai sensi degli artt. 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.</p> <p>Fino al 30/6/21, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, co. 4, secondo periodo, c.c., anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente.</p> <p>E stato inoltre modificato l'art. 2441 c.c. prevedendosi che l'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale per i possessori di azioni o obbligazioni convertibili deve essere concesso un termine non inferiore 14 giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della società o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.</p>	
<p>Domicilio digitale da comunicare al registro delle imprese</p> <p>Entro l'1/10/20 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento.</p>	<p><i>Art. 37, Decreto-legge 16/7/20, n. 76, convertito con legge 11/9/20, n. 120 (G.U. n.228 del 14/9/20)</i></p>

Ordinary Assist

PRASSI	
<p>Prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica riferite a fondi interni di previdenza</p> <p>Con riferimento alle prestazioni pensionistiche integrative, per le prestazioni erogate in forma di rendita periodica, che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente la parte relativa ai montanti maturati dall'1/1/07 è assoggettata a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta del 15%, che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 51 del 9/9/20</i></p>
<p>Interventi di isolamento termico di un fabbricato in condominio con sistema "a cappotto" – facoltà dei condomini di scegliere quale detrazione applicare</p> <p>Ogni condòmino può decidere se fruire del bonus facciate o dell'ecobonus. Ai fini della comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'amministratore di condominio dovrà suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini. L'amministratore di condominio dovrà indicare nella comunicazione le due distinte tipologie di interventi e, tra l'altro, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 49 dell'1/9/20</i></p>
<p>Accesso al Bonus affitti da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile</p> <p>Il credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, cd. Bonus affitti previsto dall'art. 28 del D.L. n. 34 del 2020, è utilizzabile anche dal professionista che svolge la propria attività in una stanza in sublocazione. Ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conserva una autonoma rilevanza economica. Pertanto, l'agevolazione è utilizzabile anche in caso di un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa. In presenza dei requisiti anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio in esame. Resta fermo, che ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, in ogni caso, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d'imposta</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 356 del 15/9/20</i></p>
<p>Non applicazione della ritenuta sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero da soggetti non residenti</p> <p>Una fondazione fa presente che scriverà due artisti stranieri per dei concerti che verranno svolti all'estero in paesi on cui i predetti artisti non risiedono. La Fondazione sulle somme erogate non dovrà effettuare alcuna ritenuta.</p> <p>Secondo il modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, previa presentazione, da parte dell'artista, di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale all'estero rilasciata dalla competente autorità fiscale estera e dalla documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa all'estero, sarà possibile non operare la ritenuta a titolo d'imposta ai fini Irpef sul compenso per le prestazioni artistiche eseguite all'estero.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 354 del 15/9/20</i></p>
<p>Lavoratori c.d. cooperanti - Trattamento fiscale ai fini IRPEF applicabile</p> <p>Ai lavoratori cooperanti, che alternano periodi di lavoro in Italia e all'estero è applicabile</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 353 del 15/9/20</i></p>

Ordinary Assist

<p>la disciplina convenzionale (riproporzionata), prevista dall'art. 54, co. 8-bis, del Tuir, per tutti i periodi, anche se brevi, nei quali l'attività lavorativa di cooperazione sia svolta all'estero.</p>	
<p>Requisiti contributo Covid-19 - computo somme fuori campo IVA non fatturate Con riferimento al requisito della riduzione del fatturato nell'ambito del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, le somme percepite dal contribuente - non fatturate in quanto ritenute contributi esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA e documentate mediante semplici note, prive di valenza ai fini IVA - sono da considerare rilevanti, allorquando i rimborsi di cui si tratta, che hanno come contropartita dei costi d'esercizio sostenuti dal contribuente, rappresentano ricavi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 350 del 15/9/20</i></p>
<p>Imposta di registro - decorrenza termini di pagamento avvisi liquidazione Con riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi prima della pubblicazione del decreto Cura Italia ma, comunque, nel periodo previsto di sospensione dell'attività di liquidazione da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, il termine il pagamento di 60 giorni degli avvisi di liquidazione decorre dall'1/6/20. Il pagamento della somma indicata negli avvisi di liquidazione deve avvenire entro 60 giorni decorrenti dall'1/6/20.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 349 del 15/9/20</i></p>
<p>Bonus facciate - lavori di restauro della facciata esterna dell'edificio parzialmente visibile dalla strada Sono escluse dal bonus facciate le spese sostenute per interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache"). Il bonus facciate non spetta per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch'essi esclusi dal bonus.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 346 e 348 dell'11/9/20</i></p>
<p>Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) - utilizzo del credito di imposta da parte di una società madre Il soggetto non residente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se possiede una S.O. nel territorio dello Stato, gli adempimenti relativi alle FTT sono effettuati (sempre e comunque) tramite la SO; • se non possiede una S.O. nel territorio dello Stato, ai fini degli adempimenti in parola egli può: nominare un rappresentante fiscale, che deve chiedere l'attribuzione del codice fiscale per il soggetto rappresentato; adempiere agli obblighi relativi alle FTT direttamente, previa richiesta di attribuzione del C.F. <p>La dichiarazione, relativa all'anno solare precedente, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate entro il 31/3 di ciascun anno esclusivamente in via telematica. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale, identificati, in alternativa all'invio telematico, possono presentare la dichiarazione all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 347 dell'11/9/20</i></p>
<p>Superbonus - detrazione delle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche Il superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 325 del 9/9/20</i></p>

Ordinary Assist

<p>demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.</p>	
<p>Superbonus - Interventi realizzati su "villetta a schiera" Accedono al superbonus gli interventi effettuati su edificio residenziale unifamiliare e relative pertinenze. È edificio unifamiliare un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. Per "accesso autonomo dall'esterno", invece, si intende l'unità immobiliare che "disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva". Le "unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari", alle quali la norma agevolativa fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della "indipendenza funzionale" e dell' "accesso autonomo dall'esterno", a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 328 del 9/9/20</i></p>
<p>Superbonus - Interventi realizzati su immobile in comodato d'uso gratuito I soggetti beneficiari del superbonus del 110% devono detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. La mancanza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 327 del 9/9/20</i></p>
<p>Superbonus - interventi realizzati su "unità collabenti" È possibile fruire del superbonus del 110% anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti").</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 326 del 9/9/20</i></p>
<p>IVA - piattaforma online per l'acquisto di servizi di spedizione-trattamento fiscale-Obblighi di fatturazione e di certificazione Il soggetto con volume d'affari superiore a 400.000 euro annui per i tour turistici resi e venduti direttamente a coloro che non sono soggetti passivi IVA, dall'1/7/19 deve procedere alla memorizzazione e successivo invio telematico dei corrispettivi, rilasciando ai clienti il relativo documento commerciale. In caso di richiesta del cliente, resta fermo l'obbligo di emettere fattura, analogamente a quanto deve avvenire nei confronti dei soggetti passivi d'imposta.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 324 del 9/9/20</i></p>
<p>Strumenti finanziari derivati e micro imprese Con riferimento alle micro imprese, in presenza di strumenti finanziari derivati, ove ne ricorrano le condizioni per l'iscrizione, la società rileva un fondo rischi e oneri. Nella valutazione del fondo la società può fare riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell'OIC 32. Per le micro imprese di cui all'art. 2435-ter c.c., la rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati è inibita.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 323 dell'8/9/20</i></p>

Ordinary Assist

<p>Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici</p> <p>Sono ammessi al bonus Sisma Centro Italia i beni strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta, ossia beni che devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. L'agevolazione non spetta per gli investimenti di mera sostituzione, in quanto gli stessi non possono essere mai considerati "investimenti iniziali".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 322 dell'8/9/20</i></p>
<p>Determinazione del credito d'imposta per botteghe e negozi - immobili appartenenti a diverse categorie catastali</p> <p>Nell'ambito del bonus per botteghe e negozi (art. 65 del D.L. n. 18/2020), in caso di contratto avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali, la fruizione del credito d'imposta è consentita esclusivamente in relazione agli immobili censiti nella categoria catastale C/1. Sono esclusi dal credito d'imposta i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, in quanto l'agevolazione riguarda esclusivamente botteghe e negozi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 321 dell'8/9/20</i></p>
<p>Credito d'imposta locazione botteghe e negozi - concessione</p> <p>Nell'ambito del bonus per botteghe e negozi, a prescindere dalla qualificazione del contratto, laddove la struttura contrattuale presenti la medesima funzione economica del contratto di locazione "tipico", il contribuente può fruire del credito d'imposta in questione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 318 del 7/9/20</i></p>
<p>Contributo a fondo perduto trasformazione involutiva o regressiva</p> <p>In tema di contributo a fondo perduto, se, nel periodo compreso tra l'1/1/19 ed il 30/4/20, l'attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all'unico socio superstite come impresa individuale, la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l'ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell'operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 320 dell'8/9/20</i></p>
<p>Detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici</p> <p>Nell'ambito del bonus facciate e degli interventi di recupero o restauro della facciata, gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli. È possibile fruire della detrazione in relazione agli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico; su balconi, ornamenti o fregi ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 319 dell'8/9/20</i></p>
<p>Regime dei minimi - compenso riscosso da un professionista dopo la cessazione dell'attività esercitata nel regime dei minimi</p> <p>La circostanza che il contribuente, al momento dell'incasso del compenso, non abbia partita IVA fa sì che non sia possibile riscontrare il requisito soggettivo dell'abitudine che è alla base delle attività di lavoro autonomo. Pertanto, il compenso percepito quando ormai, avendo chiuso la partita IVA, non svolgeva più la sua attività professionale in maniera abituale, deve essere dichiarato come reddito diverso ai sensi del Tuir.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 299 del 2/9/20</i></p>
<p>Asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo</p> <p>La detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 295, 297, 298 e 300</i></p>

Ordinary Assist

<p>misure antisismiche spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'1/1/17 ma prima dell'1/5/19, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. L'asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito. In tema di sismabonus, conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.</p>	<p><i>di settembre 2020</i></p>
<p>Bonus facciate - spese sostenute dai condomini astrattamente riconducibili a due fattispecie agevolabili Ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. In caso di possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dai due bonus, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 294 e 296 dell'1/9/20</i></p>
<p>Gruppo IVA - soggetti rientranti - scissione parziale - sussistenza vincolo finanziario Quando l'operazione di scissione non ha effetti interruttivi sul Gruppo IVA, le società che hanno già validamente optato per l'adesione al Gruppo, le cui partecipazioni saranno trasferite alla beneficiaria, rimarranno incluse in ogni caso, e senza soluzione di continuità nel Gruppo IVA. Non si realizza, nella catena del controllo, l'ingresso di entità esterne e preesistenti e non si determina il venir meno dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 16 del 14/9/20</i></p>
<p>Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica - aliquota IVA All'impianto CSP, Concentrating Solar Power, è applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10%, in quanto ricompreso nella più ampia categoria di "impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica" di cui al numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633/1972; ovvero ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione del suddetto impianto.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 15 del 14/9/20</i></p>
<p>Agevolazione prima casa Il Decreto Liquidità ha previsto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23/2/20 e il 31/12/20 dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio "prima casa" e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa", per impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 310 del 4/9/20 e n. 345 dell'11/9/20</i></p>
<p>Accessorietà ai fini IVA Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. L'operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione della operazione principale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 306 del 3/9/20</i></p>
<p>Cessioni intracomunitarie: prova del trasferimento del bene In tema di cessioni intracomunitarie e di prova del trasferimento del bene, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione prevista in ambito europeo, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore della norma in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 305 del 3/9/20</i></p>

12

Ordinary Assist

<p>Plafond Iva - contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing Il plafond IVA non può essere utilizzato per l'acquisizione di fabbricati in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing, anche se la normativa esclude solo le cessioni di fabbricati, in quanto tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi realizzano un effetto equivalente.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 304 del 3/9/20</i></p>
<p>Opere d'arte -applicabilità aliquota IVA del 10% Per le opere d'arte non si applica l'aliquota IVA agevolata del 10% laddove queste non siano eseguite interamente dall'artista ma siano realizzate in tutto o in parte attraverso l'utilizzo di procedimenti meccanici, quali stampanti 3D, FDM software di modellazione 3D, nonché con l'intervento, in alcuni casi, di altri soggetti che fanno ricorso alla medesima tecnologia.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 303 del 2/9/20</i></p>
<p>Adempimenti di un soggetto non residente, identificato ai fini Iva in Italia - corretta modalità di rimborso Non può aderire alla procedura del rimborso prevista per i soggetti non residenti di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente che, presentando una dichiarazione con la partita IVA italiana, ha di fatto operato egli stesso la scelta circa la modalità "fisiologica" di erogazione del rimborso IVA.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 339 dell'11/9/20</i></p>
<p>Emissione tramite una piattaforma digitale di welfare voucher – trattamento fiscale Forniti chiarimenti in tema di trattamento, agli effetti dell'IVA e delle imposte sui redditi, dell'operazione di emissione, tramite una piattaforma digitale, di welfare voucher. Per l'erogazione, tramite una piattaforma digitale, delle opere e dei servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, individuati dall'art. 51, co. 2, lett. f) del Tuir, a favore dei lavoratori dipendenti, ivi compresi i familiari degli stessi, nell'ambito del welfare aziendale, l'espressione "categorie di dipendenti" non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile come dirigenti, operai, bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo, ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte, ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 338 dell'10/9/20</i></p>

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI

CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI

CODICI TRIBUTO

<p>Codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del decreto-legge 19/5/20, n. 34</p>	<p>"6917" denominato "credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – art. 125 del decreto-legge 19/5/20, n. 34".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 52 del 14/9/20</i></p>
<p>Codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 19, co. 1, del decreto-legge 8/4/20, n. 23</p>	<p>"4050" denominato "Ritenute d'acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, co. 1, D.L. 8/4/20, n. 23".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 50 del 7/9/20</i></p>

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Ordinary Assist

Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- tabelle codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi software di controllo.

Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software di compilazione Dichiarazione Irap 2020 (versione 1.0.2);
- software di controllo Dichiarazione Irap 2020 (versione 1.0.3);
- software di compilazione Dichiarazione dei redditi Società di persone 2020 (versione 1.1.3);
- software di controllo Dichiarazione dei redditi Società di persone 2020 (versione 1.1.3).

*Agenzia delle
entrate, sul sito
internet
Dal 1/9 al 15/9*